

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHETTI, PIERMARTINI, SENALDI, POTÌ, ARTESE, BALZARDI, NUCCI MAURO, FERRARI BRÙNO, SAVIO, PERUGINI, AUGELLO, BOSCO BRUNO, BUBBICO, DEL MESE, FIORI, FRANCHI ROBERTO, IANNIELLO, MENSORIO, QUIETI, RICCIUTI, RINALDI, FAUSTI, MEMMI, PICANO, RUSSO FERDINANDO, SORICE, ROCCHI, ZARRO, VISCARDI, VITI, BERNARDI GUIDO, BRUNI, CARRUS, CAZORA, CACCIA, GIOIA

Presentata il 6 marzo 1985

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernenti la data utile per ottenere la sanatoria delle costruzioni e delle altre opere eseguite abusivamente; nuove modalità per il convenzionamento delle stesse per quanto attiene i prezzi di vendita e i canoni di locazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le persistenti difficoltà a dare soluzione adeguata al problema alloggiativo delle nostre città, soprattutto del centro-sud, dove è ancora attivo il bilancio relativo ai dati di carattere demografico e migratorio, il difficile impegno del Governo a reperire risorse da impiegare per normalizzare uno dei settori di maggiore interesse dal punto di vista sociale ed economico, impongono al di là di altre esigenze la migliore utilizzazione del patrimonio edilizio comunque disponibile.

Nella legge n. 47 del 28 febbraio 1985 è stata prevista la sanatoria ed il succes-

sivo recupero urbanistico delle costruzioni abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983, data questa soddisfacente al momento della prima approvazione da parte della Camera dei deputati, ma non più idonea allo scopo, allo stato attuale, per le centinaia di migliaia di stanze realizzate successivamente, permanendo gran parte delle cause che hanno determinato tale abnorme fenomeno.

In terza lettura la Camera dei deputati non ha potuto aggiornare tale data sia perché il Senato non aveva apportato variazioni al riguardo, sia perché una qualsiasi modifica al progetto di legge avreb-

be determinato il rinvio all'esame del Senato.

La proposta di legge allegata si propone in via principale di ovviare a tale inconveniente estendendo la possibilità di sanatoria al periodo dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, con un aumento del 20 per cento delle misure per il pagamento delle oblazioni previste nei vari casi contemplati dalla legge.

Sarebbe infatti chiaramente contraddittorio da un lato seguitare ad impegnare rilevanti risorse per risolvere i problemi relativi alle aree a forte tensione abitativa e dall'altro, non utilizzare convenientemente il patrimonio abitativo già esistente, anche se realizzato in condizioni e con modalità anomale.

Ma la proposta di legge si pone anche il problema dell'impiego di tale patrimonio edilizio in modo che, estendendo la possibilità di convenzionamento, risulti funzionale alla domanda di mercato con particolare riguardo a quello del tutto inesistente della locazione.

Inoltre, la legge n. 47 del 1985, dà adito ed avvio a gravi preoccupazioni a carico di soggetti privati e pubblici verso i quali la domanda di condono edilizio potrebbe trasformarsi in una chiamata in responsabilità sia di carattere penale che di carattere fiscale.

È il caso del sindaco che potrebbe essere tradotto in giudizio per omissione di atto di ufficio, o, quel che è più grave, per interesse privato, qualora si possa opinare o scoprire che la domanda di sanatoria è prova indiretta di mancanza di vigilanza, di inosservanza di norme di regolamenti edilizi o di accondiscendenza.

Amministratori di società, direttori generali, revisori ufficiali dei conti e chiunque abbia avuto diretta o indiretta partecipazione all'abuso, così come le imprese costruttrici, progettisti e direttori dei lavori potrebbero essere chiamati in varie sedi a rispondere dell'abusivismo oggetto del condono.

È quindi necessario per ragioni di eguaglianza e di equità inserire una norma atta sia a rendere percorribili le ipotesi di sanatoria amministrativa anche per tutti coloro cui negativamente potesse riflettersi la volontà del legislatore, sia per rendere fluida e praticabile la disciplina di condono, sia per paralizzare ogni altra pretesa privata e pubblica nei confronti dei non utenti diretti della norma.

Non provvedendosi alla normalizzazione degli effetti riflessi dal condono si lascerebbe aperta la via al ricatto ed al contenzioso privato e fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per le costruzioni e le opere abusivamente eseguite di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ultimate nel periodo compreso tra il 2 ottobre 1983 e la data di entrata in vigore della stessa legge, può essere conseguita la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, a richiesta dei soggetti indicati al primo e terzo comma del citato articolo 31, e ricorrendo tutte le altre condizioni previste al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, previa corresponsione di una somma, a titolo di oblazione, determinata moltiplicando per 1,2 l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 34.

ART. 2.

Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente comma:

« Qualora non ricorrano le condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, i soggetti interessati che stipulano la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura dell'80 per cento di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

ART. 3.

Sono da considerarsi non perseguibili in ogni sede le contravvenzioni e violazioni di legge connesse e dipendenti da fatti

contemplati dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, a tutela delle persone fisiche e dei legali rappresentanti delle persone giuridiche che abbiano comunque avuto parte nell'illecito sanato attraverso la predetta legge.

ART. 4.

All'articolo 32, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: « ove esistenti ».

ART. 5.

La validità della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo, di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è determinata dai comuni per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni.

ART. 6.

Al primo comma dell'articolo 45, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo:

« Nel caso in cui, all'entrata in vigore della presente legge, siano già stati stipulati contratti di somministrazione di servizi pubblici, su presentazione della relativa documentazione possono essere stipulati i contratti per i restanti servizi ».

ART. 7.

Il termine di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è prorogato fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della presente legge.